

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

STATUTO

Delibera C.C. n. 55 del 28 giugno 1996.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1

La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi politici del Comune assicurano la promozione e **la tutela** dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento **tutti i suoi** valori, **rappresentando** l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili agli appartenenti alla Comunità, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita. La loro azione è ispirata al principio della solidarietà e nel rispetto delle pari opportunità tra tutti i cittadini.

4. La Comunità esprime attraverso gli organi elettivi che la rappresentano le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità, anche con un'attenzione alla Comunità Internazionale.

Art. 2

Autonomia, federalismo, sussidiarietà

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

2. In base a tale principio il Comune di Piazzola sul Brenta auspica un sistema statale di tipo federativo e solidale.

3. Il Comune di Piazzola sul Brenta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, esercita la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

4. L'autonomia del Comune di Piazzola sul Brenta si attua, in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia, in armonia con i principi fondamentali dello statuto Regionale.

Art. 3 Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto **nel rispetto dei** principi generali affermati dall'ordinamento, **a tal fine:** .

a) Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

b) Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità alle donne ed agli uomini, nel rispetto della specificità propria di ogni sesso e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

c) **Promuove la presenza paritaria di entrambi i sessi** nella composizione di tutti gli organi collegiali, in primo luogo Giunta e Consiglio comunale.

d) Sollecita e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità.

e) Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico ed equo il concorso finanziario per le stesse richieste.

f) Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali

omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 4 **Cultura dei diritti umani e della pace**

1. Il Comune di Piazzola Sul Brenta, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione miranti a costruire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalle altre Convenzioni giuridiche internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, nonché **dalle** leggi regionali, possano essere pienamente realizzati.

Art. 5 **Le funzioni**

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. Hanno carattere primario, per l'importanza rivestita, le funzioni relative alla partecipazione dei cittadini ed ai settori organici dei servizi sociali, con priorità per la famiglia, i giovani, gli anziani, **i disabili** e gli emarginati, per il diritto allo studio ed al lavoro, agli interessi generali della Comunità, **nonché quelle relative all'assetto**, all'utilizzo e tutela del territorio e dello sviluppo economico.

Art. 6 **L'attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure, del decentramento e **della comunicazione pubblica**.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi e dell'organizzazione ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7 **Territorio e popolazione**

1. Il territorio e la popolazione del Comune sono quelli risultanti, alla data di approvazione del presente statuto, dalle allegate tabelle A - B.

2. Il Comune è costituito dalla Comunità residente nel Capoluogo e nelle seguenti cinque frazioni:

- CARTURO
- ISOLA MANTEGNA
- PRESINA
- TREMIGNON
- VACCARINO

e due località:

- BOSCHIERA
- SANTA COLOMBA.

3. Il territorio comunale è attraversato dal fiume Brenta, ricchezza naturale da salvaguardare e **valorizzare** con tutta la zona circostante. I caratteri fondamentali **del territorio**, sul piano geo-morfologico, storico e paesaggistico sono profondamente segnati da questo fiume.

4. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio disponibile ed indisponibile. Tutti i beni comunali, mobili ed immobili, sono inventariati e di essi è responsabile il custode o l'assegnatario.

Capo II

LO STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 8

Lo statuto comunale

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, il presente statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare, determina:

- a) le attribuzioni degli organi;
- b) le forme della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
- c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici;
- d) le forme della collaborazione e di cooperazione con i Comuni contermini, la Provincia di Padova, nonché con la Regione del Veneto secondo le norme dello statuto regionale;
- e) **le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia**

2. Le norme del presente statuto tendono, dinamicamente, alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 9
Sede del Comune

1. La sede municipale é ubicata nel Capoluogo del Comune in viale Silvestro Camerini.

Art. 10
Gonfalone e stemma del Comune

1. Il Comune conserva il gonfalone e lo stemma posseduti alla data di deliberazione del presente Statuto, come descritti nelle allegate tabelle C -D.

2. Il regolamento per il funzionamento degli organi detta le norme per l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune negli edifici, nelle cerimonie pubbliche e nei documenti ufficiali.

Art. 11
Revisione dello statuto

1. Ogni modifica al presente statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale con il procedimento stabilito dall'articolo 4, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Modifiche al presente statuto possono essere deliberate:

- a) quando ne facciano richiesta i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto;
- b) in conseguenza dell'annullamento di norme statutarie da parte dell'organo regionale di controllo o, ai sensi dell'articolo 6 del Regio Decreto 3 marzo 1934 n. 383, da parte del Governo;
- c) per effetto di sentenze definitive di annullamento di norme statutarie da parte del giudice amministrativo;
- d) in conseguenza di modificazioni legislative o di dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo statuto che sostituisce il precedente; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

4. L'iniziativa di revisione statutaria di cui al comma 2, lettera a), già respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla reiezione.

Art. 12
Interpretazione dello statuto

1. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione delle norme del presente statuto, secondo le regole legali sull'interpretazione delle norme giuridiche di cui alle preleggi al codice civile.

2. La deliberazione di cui al comma 1 dev'essere adottata con il medesimo "quorum funzionale" stabilito per l'approvazione dello statuto dall'articolo 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 13 **Regolamenti comunali**

1. Il Comune, nel rispetto della legge e delle norme del presente statuto, adotta regolamenti per:
 - a) il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle loro funzioni;
 - b) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - c) disciplinare il diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, agli atti amministrativi del Comune, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione nonché il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi;
 - d) la dotazione dell'organico del personale; l'organizzazione degli uffici e dei servizi; la disciplina delle attribuzioni dei coordinatori e dei capi ufficio; la previsione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine, altresì gli incarichi professionali a propri dipendenti in relazione a prestazioni a favore di terzi;
 - e) la disciplina della contabilità e l'ordinamento dei tributi;
 - f) la disciplina dei contratti;
 - g) disciplinare tutte le altre materie di sua competenza.

2. **Salvo diversa previsione di legge**, ogni regolamento deve essere deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Esso è pubblicato all'albo pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi, **decorsa tale data il regolamento entra in vigore.**

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Capo I ORGANI DEL COMUNE

Art. 14 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 Elezione e composizione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16 Prima Adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della proclamazione degli eletti e deve aver luogo entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima adunanza il Consiglio provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe, sulla base di formali proposte, da depositarsi presso l'ufficio del Segretario comunale, almeno 48 ore prima della seduta, per l'acquisizione dei prescritti pareri. La convalida riguarda anche il Sindaco.

Art. 16 bis Presidente del Consiglio

- 1. Il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente.*
- 2. L'elezione avviene a scrutinio palese.*
- 3. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga il quorum richiesto si procederà al ballottaggio sempre a scrutinio palese fra i due candidati che nella prima votazione avranno conseguito il maggior numero di voti; a parità di voti verrà preferito il candidato più anziano di età.*
- 4. In Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio, esercita le funzioni che gli*

sono assegnate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale.

- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere anziano; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere anziano, le funzioni di presidente vengono esercitate dal consigliere successivo in ordine di anzianità.*
- 6. Il Presidente che operi in contrasto con le norme statutarie o regolamentari, o che assuma iniziative o comportamenti lesivi del Consiglio e/o dei suoi membri, può essere revocato alla carica con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.*
- 7. Per procedere alla revoca il Consiglio può essere convocato con richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la convocazione del consiglio è effettuata dal consigliere anziano.*
- 8. La richiesta di convocazione del consiglio, contenente la proposta di revoca, deve essere notificata all'interessato che, entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica, avrà facoltà di fornire al consigliere anziano, in forma scritta, chiarimenti o quant'altro ritenuto utile. Scaduto tale termine il consiglio, esamina le eventuali cause giustificative addotte dal Presidente del consiglio, decidendo in merito.*
- 9. La seduta consiliare in cui si discute la revoca del Presidente è presieduta dal consigliere anziano.*

Art 16 ter

Linee programmatiche di mandato

- 1 Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare durante il suo mandato amministrativo.**
- 2 Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo appositi emendamenti nei successivi 20 giorni.**
- 2/Bis. La seduta di discussione e approvazione di tale documento deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma precedente.**
- 3. Contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione dei programmi indicati in precedenza. e' facoltà del consiglio integrare, nel corso del mandato elettivo, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere successivamente alla loro definizione.**

Art. 17

Consiglieri comunali

- 1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. La loro posizione giuridica e il loro status sono regolati dalla legge.**
- 2. Ogni Consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici, ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio comunale, di presentare interrogazioni e mozioni e di ottenere direttamente dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.**

3. Esclusi i candidati Sindaci risultati non eletti, è Consigliere anziano colui che ha riportato la maggior somma di voti addizionando ai voti di lista quelli di preferenza, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Ogni Consigliere è tenuto a rendere pubblica, secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la dichiarazione annuale dei propri redditi. Ogni Consigliere eletto, entro 30 (trenta) giorni dalla convalida, deve far pervenire all'ufficio di segreteria del Comune una distinta analitica, corredata dalla fotocopia delle pezze giustificative, delle spese sostenute per la campagna elettorale.

5. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto. La decadenza è deliberata dal Consiglio comunale previo avvenuto accertamento delle assenze ingiustificate del Consigliere comunale interessato da parte del Presidente del Consiglio, che provvede a notificargli comunicazione scritta dell' avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire al presidente del consiglio documenti o quant'altro ritenuto utile entro il termine indicato nella comunicazione che non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di notifica della stessa. Scaduto tale termine, il consiglio esamina le eventuali cause giustificative addotte dal consigliere, decidendo in merito.

6. Il Sindaco o un Assessore all'uopo delegato deve dare risposta, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai Consiglieri.

Art. 18 **Funzionamento**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno anche tenendo conto delle proposte della Giunta e dei Consiglieri.

2. il Presidente del consiglio presiede il Consiglio fatte salve le eccezioni di Legge.

3. Il Consiglio è convocato nei modi e termini previsti dal Regolamento dovendosi comunque assicurare la tempestiva conoscenza da parte degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

In particolare il Regolamento deve stabilire:

- a) quando devono tenersi le adunanze del Consiglio comunale;
- b) le modalità per la formulazione e la consegna degli avvisi di convocazione;
- c) i poteri del Presidente del Consiglio comunale;
- d) le modalità per il funzionamento e per lo svolgimento delle sedute del Consiglio, nonché il quorum funzionale necessario per l'approvazione delle deliberazioni nei casi non disciplinati dalla legge o dal presente statuto;
- e) i casi in cui le sedute non sono pubbliche;
- f) le modalità per la stesura del processo verbale delle sedute ed i soggetti che vi devono provvedere;
- g) le procedure per l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali;
- h) i doveri dei Consiglieri comunali.

4. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto o che non renda alcuna dichiarazione di voto è computato tra i presenti ai soli fini della validità della seduta.

5. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto previa richiesta al Presidente che di detto allontanamento spontaneo sia fatta esplicita menzione nel verbale.

Art. 19

Competenze

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale ha competenza in materia di:

- a) convalida degli eletti;
- b) discussione ed approvazione **delle linee programmatiche di mandato**;
- c) nomina della commissione elettorale comunale;
- d) nomina del collegio dei revisori dei conti e determinazione in merito alla decadenza dei suoi componenti;
- e) nomina del difensore civico;
- f) adozione degli atti fondamentali di cui all'articolo 32, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81.
- g) interpretazione delle norme del presente statuto;
- h) determinazione degli indirizzi in materia di orario degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- i) determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;
- l) atti che la legge riserva alla sua competenza;
- m) determinazione degli indirizzi per la nomina dei Rappresentanti negli Enti.
- n) formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza nei termini di legge.

Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno 10 giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione della nomina.

3. Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 26, le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Capo III

ORGANI AUSILIARI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20

Organi ausiliari

1. Sono organi ausiliari del Consiglio comunale i gruppi consiliari e le commissioni consiliari.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare al Segretario comunale a quale gruppo consiliare siano iscritti.
2. **Salvo il caso in cui il candidato a sindaco risulti l'unico eletto della propria lista**, per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due Consiglieri, in caso contrario i Consiglieri possono unirsi ad un gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di due.
3. I Consiglieri i quali non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun gruppo, o appartengano ad un gruppo che non raggiunga due adesioni costituiscono un unico gruppo misto.
4. Ciascun gruppo deve designare un Capogruppo. La designazione deve essere comunicata, con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo, al Segretario del Comune entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio. Qualora non venga effettuata la comunicazione o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
5. I poteri dei gruppi consiliari e l'organizzazione dei loro lavori sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento **del consiglio comunale**.
6. Le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

Art. 22 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio comunale per gli atti di sua competenza si avvale delle seguenti commissioni permanenti, costituite nel proprio seno:
 - a) commissione affari generali, bilancio ed economici, costituita dal Sindaco, dai Capigruppo e **dal Presidente del Consiglio Comunale**;
 - b) commissione territorio ed ambiente;
 - c) commissione servizi sociali ;La commissione affari generali è l'organo consultivo del **Presidente del Consiglio** e concorre alla programmazione delle riunioni del Consiglio comunale assicurandone il fattivo svolgimento.
2. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può costituire, in qualsiasi momento, su proposta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, nonché per le modifiche allo Statuto e Regolamento del Consiglio comunale. Nel provvedimento si stabilisce l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
3. Il Capogruppo può far parte di una soltanto delle altre commissioni di cui alle lettere b), c) del comma 1, ma può comunque partecipare alle altre Commissioni senza diritto di voto.

4. La nomina delle commissioni è effettuata dal Sindaco, su designazione vincolante dei Capigruppo consiliari, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale.

5. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano tutti i gruppi con criterio proporzionale e voto plurimo, espresso proporzionalmente da ciascun commissario presente.

6. Il Presidente della commissione è eletto dalla stessa fra i suoi membri all'atto dell'insediamento.

7. Il regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le commissioni consiliari svolgono un ruolo consultivo per le materie di cui all'articolo 32 della Legge 142/90".

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche **salvo i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale**. Per la partecipazione di esperti decide, e sempre che l'intervento non comporti spese a carico del bilancio comunale, di volta in volta la commissione stessa, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il Presidente.

9. I commissari che senza giustificato motivo non intervengono ad un numero di tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti dal Sindaco sentito il parere dei Capigruppo consiliari. Alla sostituzione del commissario dichiarato decaduto, il Sindaco provvede secondo quanto disposto dal comma 4.

Capo IV GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 23 Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da **un numero di assessori variabile da quattro a sette**, nominati anche fra cittadini, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli Assessori esterni al Consiglio comunale devono possedere competenza o esperienza professionale dimostrabile e valutabile da apposito "curriculum". **Gli stessi non possono essere scelti tra i candidati risultati non eletti presentatisi in alcuna lista nei dodici mesi antecedenti ad alcuna tornata elettorale per il rinnovo di un Consiglio comunale.**

2. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica, la posizione giuridica, lo status degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge, salvo quanto previsto al comma 1 per gli Assessori non Consiglieri.

Art. 24

Nomina della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco, nell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più o tutti gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera unicamente attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta comunale può riunirsi anche prima che della sua composizione sia data comunicazione al Consiglio, ma limitatamente per fronteggiare situazioni urgenti e per l'ordinaria amministrazione.

Art. 26

Sostituzione della Giunta al Consiglio

1. La Giunta comunale ha facoltà di sostituirsi al Consiglio comunale, adottando, nei casi d'urgenza, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni attinenti alle sole variazioni di bilancio.
2. Su tali deliberazioni la Giunta riferisce al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva all'adozione della deliberazione stessa, al fine di ottenere la ratifica. Se la deliberazione, comunque, non è ratificata entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, decade.
3. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento adottato in via d'urgenza dalla Giunta, il Consiglio adotta nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Resta salva l'azione di responsabilità verso i componenti della Giunta per i danni derivati al Comune dall'esecuzione della deliberazione decaduta o non ratificata.

Art. 27

Funzionamento della Giunta comunale

1. Il Sindaco o in caso di assenza o impedimento il Vice-Sindaco, convoca e presiede la Giunta comunale.

2. La Giunta stabilisce:

a) le modalità per la stesura del processo verbale delle sedute e i soggetti che devono provvedere alla sua redazione.

3. Alle sedute della Giunta partecipano:

- a) il Segretario comunale;
- b) i revisori dei conti, se lo chiedono, con richiesta motivata per specifici motivi ovvero su richiesta del Sindaco per specifici motivi; altresì partecipano, dietro semplice richiesta del Sindaco, i coordinatori, i capi ufficio, i capi servizio, consulenti ed esperti.

4. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale, ovvero dal soggetto, diverso dal Segretario comunale, che ha provveduto all'effettiva verbalizzazione, a norma del 2° comma, lettera a).

Art. 28 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al comune. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, prestando particolare attenzione ai bisogni e considerando le peculiari esigenze delle diverse fasce di popolazione interessate.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Compete al Sindaco la concessione del patrocinio del Comune a manifestazioni di particolare rilievo.

Art. 29 **Attribuzioni del Sindaco come capo dell'Amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare alcune sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del

comune; in particolare il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;**
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;**
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni ;**
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;**
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;**
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;**
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.**

Art. 30

Attività di vigilanza

- 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati nel rispetto di quanto stabilito dalle norme a tutela dei dati personali e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente' tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.**
- 2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.**
- 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.**

Art. 31

Sostituzione del Sindaco

- 1. Il Sindaco è legittimamente sostituito dal Vice Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi delle vigenti Leggi.**
- 2. Il Vice Sindaco, quando sostituisce il Sindaco, esercita le funzioni attribuite al Sindaco stesso dalla Legge e dal presente statuto.**

Capo V

SOSTITUZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art. 32
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno otto consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata ha inizio la procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 33
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e l'avvio del procedimento per lo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco, essendo un provvedimento amministrativo, devono essere motivate, a mente dell'articolo 3 Legge 241/1990, con la puntuale indicazione dei presupposti di fatto che hanno indotto il Sindaco a compiere tale atto. Entro giorni dieci dalla loro formalizzazione le dimissioni devono essere presentate al Consiglio, esse diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 34
Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. **Le dimissioni dei consiglieri, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale secondo l'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro 10 giorni deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.39 comma 1 lett. b numero 2 l.142/90 e successive modifiche.**

TITOLO III
I CONTROLLI

Capo I

CONTROLLO, PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Art. 35

Controllo delle deliberazioni della Giunta

1. Il parere tecnico consiste nella verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia oggetto di deliberazione e sulla base di tale materia va individuato il servizio competente, tenuto conto che il parere stesso non necessariamente va espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico in quanto l'espressione "regolarità tecnica" dev'essere intesa in senso lato.

2. Il parere contabile verte sugli aspetti economico-finanziari e pertanto si distingue dall'attestazione di cui all'articolo 55, comma 5, Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

3. Sono tenuti ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 i dipendenti di qualifica più elevata comunque in servizio. Il parere, infatti, è dichiarazione di volontà perché l'iniziativa, conforme all'interesse pubblico, possa proseguire.

Art. 36

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni comunali sono pubblicate all'albo pretorio di cui all'articolo 45 (strumenti di pubblicità dell'azione amministrativa) del presente Statuto per la durata indicata dall'articolo 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Art. 37

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla data di inizio della loro pubblicazione all'albo pretorio.

2. Le deliberazioni soggette per legge o sottoposte al controllo diventano esecutive nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO II

CONTROLLI INTERNI

Art. 38

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due **candidati**, un collegio di revisori composto di tre membri esperti con il compito di provvedere alla revisione economico finanziaria del

Comune. **In ogni caso è garantita l'elezione di almeno un membro del collegio designato dalla minoranza.**

2. I revisori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

3. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità per i revisori sono stabilite dalla legge. E' inoltre causa di decadenza dall'ufficio di revisore la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo di appartenenza:

4. E' causa di decadenza dall'ufficio di revisore, oltre alla cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo di appartenenza:

- a) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, durante un anno, a due riunioni del collegio;
- b) la mancata presentazione delle relazioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 (compiti del collegio dei revisori).

5. La revoca e la decadenza sono pronunciate dal Consiglio comunale.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione scegliendo il nuovo revisore fra gli iscritti allo stesso ruolo o albo di appartenenza del revisore cessato dalla carica.

7. All'atto della nomina il Consiglio comunale determina il compenso annuale da erogare ai revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio, entro i limiti consentiti dalle disposizioni legislative eventualmente vigenti in materia e tenuto conto delle mansioni affidate.

Art. 39

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, il collegio:

a) redige ogni trimestre una relazione sull'andamento contabile e finanziario dell'ente;

a1) esprime il parere sulla proposta di bilancio di previsione e relativi allegati e sulle proposte di variazione di bilancio;

a2) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

b) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; nella relazione sono espressi i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità dei costi della gestione;

c) riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune;

- c1) provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quella degli agenti contabili interni;
- d) il Collegio dei revisori partecipa alle sedute del Consiglio comunale allorquando viene discusso il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, e su invito del Presidente, ad altre sedute. Il Collegio partecipa alle sedute della Giunta comunale alle quali viene invitato dal Sindaco.

3. Il regolamento comunale di contabilità stabilisce:

- a) i poteri del Presidente del collegio;
- b) la periodicità minima delle riunioni del collegio e le modalità per le relative convocazioni;
- c) il numero delle presenze necessario per conseguire la validità delle riunioni
- d) le modalità per la verbalizzazione dei lavori;
- e) i libri che devono essere obbligatoriamente tenuti;
- f) il contenuto minimo delle relazioni di cui alla lettera a) e b) del precedente comma 2;
- g) la procedura per la pronuncia di decadenza e della revoca nei casi previsti dall'articolo 38 (collegio dei revisori dei conti).

4. Il collegio dei revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni con le stesse modalità fissate dal presente articolo.

5. Ciascun revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento dei suoi compiti.

6. Al fine di meglio valutare l'efficienza e l'economicità della gestione e per facilitare la funzione di controllo da parte dei revisori, deve essere attuata la contabilità economica e determinati gli indici di produzione, produttività, efficienza e di efficacia.

Art. 40

Strumenti di programmazione e di controllo

1. Il processo di programmazione.

1.1 Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della Comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

1.2 Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definiti mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti, coerenti con gli strumenti di programmazione della Regione e della Provincia.

1.3 Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

2. Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci.

1.1 Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione

delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2.2 Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare, il regolamento disciplina:

- a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
- b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

2.3 Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

3. Il controllo di gestione.

3.1 Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.

3.2 Sono componenti del controllo di gestione:

- a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
- b) l'adozione ed il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi economica delle decisioni e per la programmazione della gestione;
- c) un processo di controllo ispirato ai principi di cui al precedente comma 2.

3.3 Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 41

Copertura finanziaria degli impegni di spesa

1. La copertura finanziaria degli impegni di spesa viene attestata, con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, in conformità alle norme contenute nel regolamento di contabilità.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Statuto Comune di Piazzola S/B – DELIBERA C.C. N° 44 DEL 29.09.2000 -

Capo I
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 42
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, salvo quelli riservati.

- a) per espressa indicazione di legge;
- b) per effetto di una temporanea e motivata determinazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Le modalità per l'adozione delle determinazioni di cui alla lettera b) del precedente comma sono indicate nel regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti, alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 43
Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 44
Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti e alle informazioni, e di partecipazione ai procedimenti amministrativi detta le norme necessarie per assicurare l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 43 (diritto di accesso e di informazione) e per il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi e salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 45
Strumenti per la pubblicità dell'azione amministrativa

1. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione:

- a) dello statuto e dei regolamenti comunali;
- b) delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale con l'elenco degli oggetti da trattarsi, ai sensi dell'articolo 125, ultimo comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148;

- d) delle autorizzazioni, delle concessioni, delle licenze, delle dispense, dei permessi, dei nulla-osta e dei pareri rilasciati dal Sindaco o dal Segretario, per la durata di quindici giorni;
- e) dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui procedimenti del Comune;
- f) di tutti gli avvisi e dei provvedimenti che, per disposizione di legge, del presente statuto o di regolamenti generali o comunali, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. All'esterno della sede municipale è allestito un albo per la pubblicazione degli atti la cui affissione deve essere effettuata la domenica o in altro giorno festivo.

3. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune pubblica un notiziario amministrativo contenente un resoconto dell'attività amministrativa svolta e dei principali programmi e progetti predisposti e degli atti emanati nonché informazioni sui servizi erogati agli amministrati.

4. A ciascun gruppo consiliare deve essere riservato un apposito spazio nel notiziario di cui al precedente comma.

5. Il Comune può acquistare spazi in televisioni private per fornire informazioni ai cittadini sull'attività amministrativa dell'Ente.

6. Sempre allo scopo di favorire il diritto di informazione saranno attrezzati appositi spazi, in ogni frazione e località, per la pubblicazione degli atti di cui al comma 1.

Capo II DIFENSORE CIVICO

Art. 46 Elezioni

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e una speciale competenza acquisita per studi compiuti nel campo giuridico-amministrativo, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e/o private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Il Consiglio comunale deve provvedere all'elezione del difensore civico entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il difensore civico è eletto, a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, da tenersi in distinte sedute, è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il difensore civico dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 47

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica

1. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che rivestano nel Comune la qualifica di Consigliere comunale o di Sindaco o di Assessore oppure di Segretario.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile:

- a) con la carica di membro del Parlamento italiano o europeo;
- b) con la carica di Consigliere regionale, provinciale e comunale;
- c) con la carica di componente del comitato regionale di controllo;
- d) con la qualifica di amministratore di enti o di imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualunque titolo sovvenzioni o contribuzioni;

3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia per i Consiglieri comunali.

Art. 48

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio comunale, entro il mese di novembre, una dettagliata relazione sull'attività svolta e propone le iniziative da adottare per eventuali modifiche delle norme regolamentari, dell'assetto organizzativo e delle prassi amministrative in relazione a disfunzioni e carenze rilevate nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il difensore civico può richiedere, in qualsiasi momento, di intervenire alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta per essere ascoltato.

3. Il Consiglio comunale può convocare, in qualsiasi momento, il difensore civico per avere chiarimenti o notizie sulla sua attività. La convocazione deve essere deliberata con maggioranza assoluta dei votanti.

4. Il Consiglio comunale decide se l'audizione debba avvenire in seduta pubblica o segreta. In questo ultimo caso la decisione deve essere adeguatamente motivata.

5. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata all'albo pretorio e nel notiziario amministrativo, di cui all'articolo 45 (strumenti per la pubblicità dell'azione amministrativa).

Art. 49

Competenze

1. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta dei cittadini, singoli o associati, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Ai fini di cui al comma 1, il difensore civico, può:

- a) chiedere l'esibizione di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del suo intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente o il Segretario comunale al fine di ottenere ogni informazione che gli è necessaria per lo svolgimento del suo ufficio;
- b) proporre l'esame congiunto di pratiche entro termini prefissati;
- c) intimare, in caso di ritardo oltre i termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la conclusione del procedimento, all'organo competente a provvedere entro termini temporali definiti;
- d) segnalare agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati anche a carico dei pubblici dipendenti responsabili, trasmettendo apposita relazione al Segretario comunale.

3. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni del suo ufficio.

Art. 50 **Revoca**

1. Il difensore civico può essere revocato dall'incarico solo per violazione degli obblighi di legge o per mancato esercizio del suo ufficio.

2. La revoca è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che vi sia proposta scritta e motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) che la proposta sia notificata al difensore civico almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio comunale in cui l'oggetto è iscritto all'ordine del giorno, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni;
- c) che la proposta sia depositata presso l'ufficio del Segretario comunale nello stesso termine di cui alla precedente lettera b);
- d) che la proposta sia approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 51 **Mezzi e prerogative**

1. L'Amministrazione comunale deve mettere a disposizione del difensore civico idonei locali, attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di carica in misura pari a quella stabilita per l'Assessore.

3. L'ufficio del difensore civico deve restare aperto al pubblico in orari definiti nello stesso periodo di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52

Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 59 (attività non soggette alle disposizioni del presente Capo) e ove non sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, da indicare nel primo atto del procedimento stesso, l'avvio di ogni procedimento amministrativo deve essere comunicato, con le modalità previste dall'articolo 53 (modalità per la comunicazione dell'avvio del procedimento):

- a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti, individuati o individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. Resta sempre ferma la facoltà del Comune di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al precedente comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 53

Modalità per la comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabili del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il Comune provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 54

Facoltà di intervento nel procedimento

1. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 52 (obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento), qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi collettivi o diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 55 **Diritti degli interessati al procedimento**

1. I soggetti di cui all'articolo 52 (obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento..) e quelli intervenuti hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 42 (pubblicità degli atti);
- b) di presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate il Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

3. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 56 **Responsabile del procedimento**

1. Il regolamento di cui all'articolo 58 (rinvio alla normativa regolamentare), o il regolamento sulla dotazione organica del personale, individua per ogni tipo di procedimento l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

2. Nell'ambito delle materie di propria competenza, il Responsabile dell'Area provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'Area la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerenti il singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione è considerato responsabile del singolo procedimento il responsabile dell'Area o, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce ad ogni effetto.

3. E' pubblico ufficiale solo chi ha il compito di formare e manifestare la volontà della civica Amministrazione e sia dotato di poteri autoritativi e certificativi.

4. E' incaricato di pubblico servizio chi esplica un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima, altresì con esclusione dello svolgimento di mansioni d'ordine e prestazioni d'opera meramente materiali.

Art. 57**Concessione di contributi e attribuzione di vantaggi economici**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio comunale dei criteri e delle modalità cui il Comune stesso deve attenersi, a mente del regolamento in vigore.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I criteri di cui al presente articolo sono pubblicati nel "notiziario amministrativo" di cui all'articolo 45 (strumenti per la pubblicità dell'azione amministrativa).

Art. 58**Rinvio alla normativa regolamentare**

1. Il regolamento comunale sul diritto di accesso dei cittadini agli atti, alle informazioni e di partecipazione ai procedimenti amministrativi detta le norme necessarie per assicurare l'esercizio dei diritti di cui al presente capo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e le sue modifiche devono essere comunicate alla commissione di cui all'articolo 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 59**Attività non soggetta alle disposizioni del presente Capo**

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Capo IV**LE CONSULTAZIONI E LA PARTECIPAZIONE DELLA POPOLAZIONE****Art. 60****Gli strumenti di consultazione e di partecipazione dei cittadini**

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:

- a) le istanze, le petizioni e le proposte;
- b) le libere forme associative locali.

- c) le consultazioni popolari;
- d) gli organismi di partecipazione;
- e) il referendum consultivo;

2. Per singoli cittadini si intende non già il soggetto singolo, bensì una pluralità di soggetti non necessariamente associati.

3. A tutte le richieste dei cittadini deve essere data risposta scritta entro sessanta (60) gg. dal ricevimento.

Art. 61 **Istanze**

1. I cittadini, singoli ed associati, possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.

2. L'istanza deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 62 **Petizioni**

1. N. 25 cittadini elettori possono mandare al Comune petizioni.

2. La petizione consiste in una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia, diretta ad esporre comuni necessità o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

3. la raccolta delle adesioni può avvenire in calce al testo contenente le richieste rivolte all'amministrazione.

4. La petizione deve essere presentata al protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Art. 63 **Proposte**

1. N. 50 cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

3. la raccolta delle firme dei proponenti può avvenire in calce al testo della proposta rivolta all'

amministrazione comunale.

Art. 64

Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

1. Il Segretario comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dell'istruttoria dell'ufficio competente e del suo parere, al Sindaco, **al Presidente del Consiglio** ed ai Capigruppo entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.

2. Il Segretario comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1, relative a funzioni e servizi che non rientrano nella competenza degli organi elettivi del Comune, al funzionario competente (coordinatore, capo ufficio, capo servizio) e ne dà contestuale informazione al Sindaco **e al Presidente del Consiglio**.

3.-**Il Sindaco o il Presidente del Consiglio iscrivono** le istanze, le petizioni e le proposte all'ordine del giorno dell'organo competente per materia al loro esame entro quarantacinque (45) giorni dalla loro presentazione.

4. Il Consiglio e la Giunta esaminano le istanze, le petizioni e le proposte di loro competenza entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno.

5. Il Sindaco e il Segretario rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione.

6. Il Segretario comunale comunica al primo dei presentatori dell'istanza, della petizione e della proposta le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi e dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 65

Referendum

1. Il referendum **consultivo** su una o più materie di esclusiva competenza del Comune è indetto quando ne faccia richiesta almeno il **venti per cento (20%)** dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini che **compiano il 16° anno di età alla data di svolgimento delle operazioni di voto**.

3. Il referendum è improponibile per le seguenti materie e provvedimenti:

- a) per tutte le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
- b) per le deliberazioni concernenti elezioni, nomine, designazioni e revoche;
- c) per le materie finanziaria, contabile e tributaria;
- d) per provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
- e) **per tutte le deliberazioni per la formazione e le varianti del p.r.g. e degli strumenti urbanistici attuativi;**

f) per le norme statutarie.

4. Il referendum non può avere luogo:

- a) **in coincidenza con altre operazioni di voto per elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, ivi compreso il periodo intercorrente della pubblicazione dei comizi elettorali sino al 30° giorno dopo le operazioni di voto;**
- b) nel semestre precedente alla scadenza del Consiglio comunale o nei sei mesi successivi alla sua elezione;
- c) se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di altra identica proposta respinta;
- d) qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito il contemporaneo svolgimento.

5. Il risultato del referendum è accolto nel caso in cui al quesito abbiano risposto affermativamente un numero di elettori pari al 50% più uno dei votanti.

6. Entro trenta (30) giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio o alla Giunta, secondo la competenza, una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

7. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione detta le norme per la raccolta e la verifica delle firme, per il giudizio di ammissibilità e per lo svolgimento del referendum.

8. Nel caso la partecipazione alle urne sia inferiore al cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto, il referendum è dichiarato respinto.

Art. 66**Consultazione della popolazione**

1. Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, possono deliberare, nelle materie di rispettiva competenza, la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione.

2. La consultazione può essere altresì richiesta da almeno n. duecentocinquanta (250) cittadini di età non inferiore agli anni **diciotto (18)** o da almeno il trenta per cento (30%) delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 68 (registro delle libere forme associative locali) o da ciascun organismo di partecipazione di cui all'articolo 67 (organismi di partecipazione).

3. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti su cui, a norma dell'articolo 65, comma 3, (referendum), non è ammesso il referendum consultivo.

4. La consultazione non può avere luogo nei periodi in cui, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, (referendum) non può avere luogo il referendum.

5. Le modalità per attuare la consultazione della popolazione attraverso assemblee o a mezzo di questionari o in altre forme, per renderne noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni

conseguenti da parte degli organi comunali sono stabilite dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Può essere fatto ricorso ad istituti specializzati in sondaggi d'opinione ovvero in indagini di mercato.

Art. 67

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di tre organismi territoriali di partecipazione all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, di gestione del territorio e **tributario** locale.

2. Gli organismi di partecipazione esprimono pareri e avanzano proposte nei settori indicati nel comma 1, richiedere la consultazione della popolazione di cui all'articolo 66 (consultazione della popolazione) o dell'articolo 32 della Legge "142/90".

3. Gli organismi di partecipazione sono consultati dal Comune.

4. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione:

- a) definisce le modalità per l'elezione alle cariche;
- b) disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze degli organismi di partecipazione e per il loro funzionamento;
- c) determina i supporti logistici indispensabili che il Comune deve fornire agli organismi di partecipazione per il loro funzionamento.

Art 67 bis

partecipazione di stranieri e apolidi

1. Al fine di favorire la partecipazione delle comunità straniere, tutti i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe comunale, vengono informati della possibilità di designare propri rappresentanti nel consiglio delle comunità'.

2. I cittadini stranieri per esercitare l'elettorato attivo e passivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o status di apolide;**
- b) possesso di regolare permesso di soggiorno ;**
- c) aver compiuto il 18° anno di età'.**

3. Il consiglio delle comunità' è presieduto dal presidente del consiglio comunale ed e' formato da un numero variabile da 3 a 5 membri espressi dalle comunità.

4. Il consiglio delle comunità formula proposte e fornisce pareri all'amministrazione sulle seguenti materie:

- interventi sociali, interventi di tipo abitativo, progetti per favorire il lavoro e l'occupazione degli stranieri, iniziative per accelerare i processi di integrazione e per valorizzare la cultura, la religione e le tradizioni popolari.**

5. Le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio delle comunità sono stabilite con apposito regolamento.

Art . 67 ter

consiglio comunale dei ragazzi

1 Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi in obbligo scolastico.

2 Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, associazionismo, cultura, pubblica istruzione.

3 Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 68

Registro delle libere forme associative locali

1. Il Comune istituisce il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo e sono iscritte al registro delle libere forme associative quelle associazioni che soddisfino ai seguenti requisiti:
 - a) che operino da almeno un anno e siano in grado di dimostrare l'attività svolta;
 - b) che operino nell'ambito del territorio comunale;
 - c) che operino nei settori: sociale, sanitario, dell'ambiente, dell'educazione, della cultura, dello sport, del tempo libero e quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione e senza scopo di lucro.
 - d) di avere previsto negli statuti associativi forme di accesso, elettorali interne e decisionali v che garantiscano i principi di democraticità e di trasparenza;
 - e) che tengano una regolare gestione economico-finanziaria e fiscale, ove prevista.
3. Ai soli fini dell'inclusione nell'Albo delle libere forme associative, sono equiparate alle associazioni di cui al comma 2. anche le associazioni delle categorie economiche imprenditoriali e dei lavoratori dipendenti.
4. I criteri per la verifica dei requisiti e le modalità per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione. Sulla base delle registrazioni suddette il Consiglio comunale costituisce singole consulte distinte preferibilmente per aree omogenee o per singole categorie di associazioni a seconda del loro grado effettivo di rappresentatività reale degli interessi generali della Comunità.
 - a) La costituzione, la composizione ed il funzionamento delle consulte sono disciplinate dal regolamento;
 - b) le consulte così costituite sono organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione delle libere associazioni ed organismi, attraverso attività propositive e di consultazione.
 - c) le consulte collaborano con le commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta;
 - d) le consulte presentano al Sindaco proposte, da questo trasmesse agli organi collegiali del Comune per i provvedimenti conseguenti, previa istruttoria preliminare prescritta dal regolamento.
 - e) le consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio comunale a mezzo del Sindaco e con l'intervento della commissione consiliare competente e della Giunta comunale.

all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, dei piani di settore, Piano Regolatore Generale e sul rendiconto dell'esercizio;

f) il Sindaco, su invito della commissione consiliare o della Giunta comunale richiede parere alla consulta competente prima della presentazione al Consiglio comunale di atti fondamentali che incidono in rilevante misura sugli interessi e condizioni dei cittadini;

g) le consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro quindici (15) giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

5. La verifica dei requisiti e successiva iscrizione all'Albo viene effettuata dal Sindaco, sentita la commissione affari generali di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) (Commissioni consiliari).

Art. 69

Rapporti tra Comune ed associazioni locali

1. Il Comune può stipulare con le associazioni di cui all'art. 68 (registro delle libere forme associative locali) convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comune e le associazioni, gli eventuali rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune può erogare alle associazioni di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 57 (modalità per la concessione di contributi), sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari per favorirne la loro attività.

4. Le associazioni di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, hanno diritto:

a) di accesso alle strutture e ai servizi del Comune;

b) di essere consultate nelle materie riflettenti le loro finalità;

c) di ricevere nella loro sede sociale copia degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale e degli atti amministrativi concernenti il settore della loro attività.

Art. 70

Potere di organizzazione

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, in particolare assumendo ogni determinazione per l'organizzazione degli stessi.

2. L'organo di direzione politica definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare attraverso la relazione previsionale e programmatica, che attua secondo quanto stabilito nel successivo articolo 74.

3. Nell'attività di gestione l'atto dei Responsabili delle Aree, sotto l'aspetto formale, assume la veste della determinazione.

Statuto Comune di Piazzola S/B – DELIBERA C.C. N° 44 DEL 29.09.2000 -

TITOLO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I **ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

Art. 71 **Servizi Pubblici**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale nelle forme previste dalla legge.

2. La scelta fra le varie forme di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le varie forme di gestione, favorendo possibilmente le forme di integrazione e cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

Art. 72 **Gestione in economia diretta**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 73 **Società per azioni**

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la formazione.

2. Il Consiglio comunale può designare a rappresentare il Comune nella società il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri.

3. Se la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al dieci per cento, lo statuto della società dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile.

Capo II **Organizzazione degli uffici e del personale**

Art. 74 **Direzione politica e amministrativa**

1. E' sulla relazione previsionale e programmatica che si sostanziano e si integrano le competenze degli organi di governo e dei Responsabili delle Aree che regolano il processo decisionale articolato nelle seguenti fasi:

a) Fase propositiva

I Responsabili delle Aree propongono gli obiettivi realizzabili sulla base di dotazioni finanziarie e di indirizzi di massima loro assegnati dagli organi di governo dell'Ente.

b) Fase dibattimentale.

Le proposte dei Dirigenti o dei Responsabili degli uffici vengono vagliate in contraddittorio dagli organi di governo che le esaminano sia separatamente che nel loro insieme.

c) Fase della definizione degli indirizzi.

Gli organi di governo approvano.

d) Fase della gestione. I Responsabili delle Aree gestiscono i propri settori nell'ambito dei programmi approvati

e) Fase del controllo. Gli organi di governo, anche con l'intervento del collegio dei Revisori del conto, controllano che quanto approvato nell'ambito della relazione previsionale e programmatica sia realizzato.

Art. 75 **Responsabilità**

1. Il risultato dell'attività lavorativa è responsabilità di tutto il personale in relazione al ruolo da ciascun dipendente ricoperto.

2. Assumono particolare rilievo i comportamenti e le responsabilità soggettive dei pubblici dipendenti, impegnati nei servizi, ai fini dei diritti dei cittadini.

3. La struttura organizzativa è concepita come un complesso di centri di responsabilità, a cui deve fare comunque riferimento un responsabile soggettivamente individuato.

Art. 76 **Organizzazione degli uffici e servizi**

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa. E' garantita l'armonizzazione degli orari di lavoro, di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dei cittadini e con gli orari delle amministrazioni pubbliche.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che garantisca la piena rispondenza operativa ai programmi, progetti e obiettivi dagli Organi di Governo del Comune;

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola per funzioni omogenee in Aree, articolate a loro volta in settori e unità operative. L'Area costituisce la struttura di massima dimensione del Comune, e rappresenta il reparto organizzativo di cui all'articolo 7, comma 8, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

4. Ai Responsabili di Area spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per la realizzazione dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di Governo, nonché l'adozione di atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in conformità del Regolamento comunale di organizzazione. Essi rispondono del complesso dei mezzi finanziari assegnati a ciascun servizio con il

bilancio di previsione.

Art.77

Forme associative di cooperazione

1. Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni o di servizi, promuove le forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge con gli altri Comuni e con la Provincia di Padova.

Art. 78

Rinvio alla normativa regolamentare

1. Il regolamento comunale sul funzionamento **degli uffici** e il regolamento sulla dotazione organica del personale dettano, ad integrazione di quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto, le norme necessarie per disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale e le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni e disciplinano le modalità per autorizzare i dipendenti comunali, che ne fanno richiesta, a svolgere attività lavorativa al di fuori del loro rapporto di servizio con il Comune a favore di terzi, purché lo svolgimento di tale attività non comporti conflitti di interessi con il Comune stesso.

3. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 79

Direzione delle aree di attività

1. Gli incarichi di direzione delle aree di cui all'articolo 76 del presente statuto possono essere conferiti con provvedimento del Sindaco, per un periodo non superiore alla **durata del mandato**, a dipendenti e non, scelti sulla base di criteri che tengano conto del servizio svolto, dei titoli scientifici, di studio e professionali e dei risultati conseguiti in altri eventuali precedenti incarichi.

2. Il rinnovo degli incarichi di cui al precedente comma 1 è disposto, previo parere del Segretario comunale, con provvedimento motivato del Sindaco, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal Responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi inclusi nelle aree di attività del Comune da lui diretti.

3. L'interruzione anticipata degli incarichi di cui al precedente comma 1 può essere disposta, previo parere del Segretario comunale, con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal Responsabile risulti inadeguato.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 1 comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. La Giunta comunale determina in via preventiva i parametri di riferimento e i criteri necessari per la determinazione del trattamento economico aggiuntivo di cui al precedente comma.

6. Per il conferimento degli incarichi, loro rinnovo o interruzione, devono essere informate le OO.SS., e devono, altresì, essere informati i capigruppo entro trenta (30) giorni dall'adozione del provvedimento.

Art 79 bis Direttore Generale

1 Il Sindaco ai sensi del comma 3° dell'art. 31 bis della Legge 142/90, previa deliberazione della Giunta Comunale, e previa stipula di apposita convenzione con altro Comune, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. in tal caso, contestualmente all' atto di nomina, il Sindaco provvederà a disciplinare i rapporti tra il Segretario Generale e il Direttore Generale.

2 Il Segretario Generale, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, può essere nominato Direttore Generale.

3 In ogni altro caso le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

4 Il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- A) durata del rapporto ;**
- B) ammontare del corrispettivo ;**
- C) cause di risoluzione del rapporto.**

Art. 80 Il Segretario Generale

1 Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2 Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata della segreteria comunale.

3 Il Segretario generale, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

4. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili della direzione delle aree di attività direttamente o attraverso la conferenza di cui all'articolo 81, salvo quanto previsto dall' art. 79 bis comma 1 del presente Statuto.

5. Il Segretario Generale, in collaborazione con i responsabili degli uffici, predispone criteri e procedure operative e formula proposte al Sindaco e alla Giunta comunale per assicurare la realizzazione degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e dei servizi previsti nel bilancio e negli altri atti di

programmazione del Comune e ne verifica lo stato di attuazione.

6. Il Segretario Generale è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi e a tali fini adotta tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzazione e sostitutivi.

7. Il Segretario generale inoltre:

a) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale del difensore civico.

b) partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta, secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento degli organi e degli uffici;

c) il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) ha la competenza in materia di procedimenti disciplinari, in applicazione dell'articolo 59, quarto comma, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

e) (eliminato)

f) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di personale con qualifica apicale;

g) rilascia le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, le dispense, i permessi, i nulla-osta ed i pareri di competenza del Comune, che non siano riservati dalla legge al Sindaco o ai Funzionari Responsabili delle Aree;

h) certifica l'avvenuta esecutività delle deliberazioni e l'eseguità di quelle dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5. Il Segretario Generale può emanare note esplicative di leggi e regolamenti e per l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune.

6. Il Sindaco può assegnare al Segretario Generale tutte quelle funzioni o compiti conferibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 81

Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Il Segretario generale convoca e presiede la conferenza dei Responsabili delle aree di attività allo scopo di coordinarne l'attività, concordare criteri e procedure operative per assicurare la realizzazione degli obiettivi, dei programmi, dei servizi previsti nel bilancio e negli altri atti di programmazione del Comune, formulare proposte al Sindaco e alla Giunta comunale, nonché per verificare l'attività svolta dagli uffici e i risultati conseguiti.

2. Spetta alla conferenza di cui al comma 1 dirimere eventuali conflitti sorti fra i diversi responsabili in ordine alle loro competenze. Se il conflitto sorge fra il Segretario generale e taluni dei responsabili predetti la competenza spetta al Sindaco.

3. Il regolamento sulle dotazioni organiche del personale disciplina le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza.

Art. 82

Il Vice-Segretario Generale

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale titolare.

2. Il Vice Segretario Generale, oltre alle funzioni previste dai regolamenti organico e di organizzazione, esercita anche le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza od impedimento.

3. La nomina del Vice Segretario richiede il possesso dei requisiti previsti per accedere alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

Nomine e commissioni comunali

1. Il contenuto minimo e le modalità di presentazione dei "curricula" dei candidati alla nomina o designazione in enti, aziende ed istituzioni nonché in commissioni comunali, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Nei casi in cui il numero dei membri delle commissioni comunali, la presidenza e il funzionamento delle stesse commissioni non siano stabilite dalla legge, a ciò provvede il regolamento comunale che disciplina la materia, secondo i seguenti principi:

- a) il numero dei componenti deve essere contenuto entro i limiti strettamente necessari ad assicurare la partecipazione dei rappresentanti degli organismi e delle associazioni e degli esperti al funzionamento delle commissioni;
- b) le designazioni di rappresentanti di organizzazioni e associazioni deve essere richiesta a quelle maggiormente rappresentative, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni;
- c) la presidenza della commissione compete al Sindaco, che può delegarla ad un Assessore;
- d) il funzionamento della commissione deve assicurare l'adempimento dei suoi compiti entro i tempi previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti comunali e, in mancanza, entro il termine di trenta (30) giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 84

Regolamenti comunali

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli necessari alla loro attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

2. I regolamenti previsti dallo statuto e quelli necessari alla sua attuazione devono essere adottati

entro dodici (12) mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso, con la sola esclusione dei regolamenti dei contratti e di contabilità i cui termini di adozione sono stabiliti dalla legge n. 142 dell'8 giugno 1990.